

Si riporta il testo del regolamento del fondo provinciale per lo sviluppo dell'artigianato e delle piccole imprese, come modificato dalla deliberazione di Giunta Provinciale prot. 71884/463 del 04.12.2007.

**FONDO ROTATIVO PROVINCIALE PER LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO
E DELLE PICCOLE IMPRESE
REGOLAMENTO**

In riferimento alle delibere del Consiglio Provinciale del 29.06.1993 nn. 10209/821 e del 18.10.1993 nn. 16603/857 e della Giunta Provinciale nn. 42013/9676 del 07.07.1994 e per quanto previsto dalla convenzione sottoscritta con i Consorzi "ARTIGIANFIDI VICENZA" e "CONFIDI ARTIGIANO VICENTINO" in data 21 luglio 1994 e successive integrazioni, quest'ultimo incorporato nel "CONFIDI CNA VICENZA",

si adotta il seguente Regolamento che regola l'applicazione del deliberato provinciale formulando l'ambito operativo e i requisiti di ammissibilità cui si conformeranno i Comitati Tecnici all'uopo costituiti.

Art.1- Imprese beneficiarie: piccole imprese del comparto manifatturiero, edile, dell'impiantistica, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, del settore dei trasporti – con esclusione dell'acquisto di veicoli per il trasporto stradale di prodotti - e dei servizi (ai sensi della classificazione ISTAT), ubicate nei Comuni compresi nell'obiettivo 2 e phasing out (ex obiettivo 5B) della CEE.

Art. 2 - Iniziative ammesse al fondo:

sono ammissibili al beneficio del fondo le spese sostenute per:

- a) - esigenze di liquidità dell'impresa;
- b) - investimenti aziendali (effettuati negli ultimi 6 mesi dalla data della domanda o da effettuare nei successivi 6 mesi);
 - interventi di ricapitalizzazione aziendale (per le sole società di capitali);
 - investimenti relativi a programmi di commercializzazione e internazionalizzazione, riorganizzazione aziendale, acquisizione e/o sviluppo di sistemi di qualità, innovazione di prodotto e/o di processo produttivo, formazione del personale, adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e ambiente.

Il Comitato Tecnico di cui al punto 8), con apposita dichiarazione allegata alla richiesta del finanziamento, delibera sul merito dell'ammissibilità al beneficio.

Art. 3 - Termine di presentazione delle domande: il Comitato tecnico, d'intesa con il Consorzio Fidi, provvederà all'esame delle richieste con cadenza periodica. Qualora il fondo dovesse essere completamente utilizzato, il Comitato Tecnico applicherà le priorità di cui al punto 4) e provvederà a sospendere l'attività fino a nuova disponibilità del fondo: le domande pervenute nel frattempo rimarranno sospese.

Art. 4 - Priorità: qualora il fondo non potesse soddisfare tutte le richieste, verrà data priorità alle imprese di nuova costituzione (attività iniziata da meno di 1 anno dalla richiesta del beneficio), alle imprese gestite in forma sia individuale che societaria da giovani (ai sensi della L.R. n. 57/1999 e successivi adeguamenti) o da donne (ai sensi della L.R. n. 1/2000 e successivi adeguamenti) ed alle imprese che presentino interventi relativi a programmi di commercializzazione e internazionalizzazione, acquisizione e/o sviluppo di sistemi di qualità, innovazione di prodotto e/o di processo produttivo, formazione del personale, previsti al precedente art. 2, punto b).

Le altre domande, a scelta dell'impresa, verranno assoggettate alla riduzione del beneficio o in termini di tasso o in termini di importo concedibile.

Art. 5 - Caratteristiche dei prestiti: durata, massimali e forma tecnica

Gli importi massimali dei prestiti ammissibili al fondo ammontano a:

- 20.000,00 euro fino a 3 anni, per le iniziative previste al punto a) dell'art. 2;
- 40.000,00 euro fino a 5 anni, per le iniziative previste al punto b) dell'art. 2.

I finanziamenti verranno erogati nella forma tecnica del mutuo chirografario a rate costanti trimestrali posticipate con scadenza fissa 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 di ciascun anno e vengono assegnati nel rispetto delle norme comunitarie sul "de minimis", attualmente pari ad euro 200 mila in tre anni (regolamento (Ce) 1928/2006).

Viene accordata la riduzione del 50% del tasso di interesse specificamente convenzionato con gli Istituti di Credito.

L'eventuale prefinanziamento è valido fino alla scadenza del trimestre di riferimento e viene praticato il tasso di convenzione (al lordo della riduzione).

Banche convenzionate:

Banca Popolare di Marostica;

Banca Popolare di Vicenza;

Unicredit Banca S.P.A.;

Federazione Veneta Banche di Credito Cooperativo.

Art. 6 - Utilizzo del fondo: il fondo è gestito con contabilità separata dal Consorzio Fidi.

Detto fondo potrà essere incrementato da altri interventi pubblici, dagli interessi maturati per mancato utilizzo e dall'alimentazione derivante dal rientro dei prestiti.

La Banca convenzionata terrà a disposizione delle iniziative un plafond doppio rispetto al fondo di rotazione; al momento dell'attivazione del prestito, la Banca preleverà dal fondo un mezzo della quota capitale del mutuo che servirà all'abbattimento del tasso dell'operazione nella misura di punti percentuali che la stessa Banca trimestralmente comunicherà.

L'attivazione del prestito con il contestuale prelievo del fondo (e successivi accrediti) avverrà con valuta ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre; qualora l'impresa richiedesse l'immediata attivazione del prestito, il Consorzio Fidi, d'intesa con la Banca, concede la garanzia sottoforma di anticipazione del prestito fino alla scadenza del prossimo trimestre e al tasso di convenzione.

Sul fondo prelevato non maturano interessi.

Alla scadenza della rata la Banca riaccrediterà il fondo di un mezzo della quota capitale rimborsata.

Art. 7 - Garanzie: le operazioni di prestito saranno assistite dalla dichiarazione del Comitato Tecnico provinciale relativamente all'ammissibilità della spesa al beneficio e dalla garanzia consortile del Consorzio Fidi secondo le usuali regole convenzionali.

Rimane al giudizio insindacabile della Banca la concessione del prestito, raccogliendo, se ritenuto necessario, ulteriori garanzie.

Art. 8 - Comitato: il Comitato Tecnico è composto da: il Presidente e il Direttore pro-tempore del Consorzio Fidi, il Presidente pro-tempore della Commissione per l'area funzionale finanziaria della Provincia o suo delegato, il Presidente pro-tempore della Comunità Montana o suo delegato, del territorio per il quale viene richiesto l'intervento, il Sindaco pro-tempore o suo delegato, del territorio per il quale viene richiesto l'intervento, qualora non rientri in una Comunità Montana.

Il Comitato delibera sul merito della ammissibilità del beneficio e sulla eventuale applicazione di criteri di priorità.

Art. 9 - Restituzione fondo: in caso di scioglimento del Consorzio Fidi, oppure del rapporto di convenzione con la Banca, oppure su richiesta dell'Amministrazione Provinciale, il fondo dovrà essere restituito alla Provincia sempre dopo che si siano completati gli ammortamenti dei prestiti sottostanti.